

Il comitato di valutazione

Come riformato dalla L. 107/2015 "la Buona Scuola"

Composizione: Il comitato è formato, oltre che dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da tre docenti, da un genitore, da un alunno, da un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal dirigente scolastico e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate e salvato in formato elettronico

Composizione

Elezione: due docenti sono eletti dal collegio dei docenti, il consiglio di istituto elegge il terzo docente, il genitore e l'alunno.

Il comitato di valutazione dei docenti è nominato con provvedimento del dirigente scolastico.

Competenze:

1. Il comitato **individua i criteri per la valorizzazione dei docenti** sulla base:
 - a. della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
2. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul **superamento del periodo di formazione** e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai soli docenti, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
3. Il comitato valuta il servizio del personale docente per un periodo non superiore all'ultimo triennio su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto.
4. Il comitato giudica un dipendente che, trascorsi il tempo stabilito dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione abbia mantenuto condotta meritevole, al fine della sua riabilitazione, in modo che possa chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.

Durata: il comitato dura in carica tre anni scolastici

Convocazione: almeno 5 giorni rispetto alla data della riunione dal dirigente scolastico.

La convocazione deve essere effettuata con lettera (mail) diretta ai singoli membri del comitato.

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare.

Rif. normativi: D. Lgs 297/1994 art. 11, 440, 448; OM 215/1991; CM 105/1975, n. 105; L 107/2015 art. 1 commi 118,119,128.